



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE N. 57 DEL 20/07/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DEMANIALI MARITTIMI DEL TERRITORIO COMUNALE (ACQUAMORTA, TORREGAVETA, MILISCOLA) – ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA AL TRANSITO E ALLA SOSTA DI PERSONE NELLA FASCIA ORARIA 04:00 – 08:00, CON ESCLUSIONE DEL 15 AGOSTO 2026, E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA D.M. TECHNOLOGY S.R.L. – PERIODO: DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE FINO AL 30/09/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con la stagione balneare 2026 in corso, gli arenili demaniali marittimi ricadenti nel territorio del Comune di Monte di Procida, ed in particolare quelli di **Acquamorta, Torregaveta e Miliscola**, risultano interessati da una intensa fruizione turistica e balneare, che rende necessario garantire adeguate condizioni di igiene, decoro e sicurezza dei luoghi;
- necessita, pertanto, adottare i provvedimenti idonei a consentire l'esecuzione, con mezzi d'opera, del servizio di pulizia delle spiagge del territorio comunale (Acquamorta, Torregaveta, Miliscola);
- con riferimento al periodo intercorrente **fino al 30/09/2026**, gli arenili di Acquamorta, Torregaveta e Miliscola saranno interessati da interventi di pulizia con idonei mezzi d'opera dalle **ore 04:00 alle ore 08:00**;
- il servizio è affidato, per la parte di competenza comunale, alla Società **D.M. Technology S.r.l.**, con sede in Scafati (SA) alla Via Ferraris n. 128, C.F./P.IVA: 05880000657, sulla base del vigente rapporto contrattuale con questo Ente;
- le operazioni di pulizia comportano l'impiego di mezzi meccanici e attrezzature che rendono incompatibile, per ragioni di sicurezza, la contestuale presenza di utenti sull'arenile nelle fasce orarie di intervento.

VISTI

- il **D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616**, ed in particolare l'art. 59, in tema di funzioni amministrative relative al demanio marittimo trasferite/delegate alle Regioni e ai Comuni;

- il **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112**, ed in particolare l'art. 105, comma 2, lett. l), in materia di conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative sul demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative;
- il **Codice della Navigazione**, ed in particolare l'art. 68 (vigilanza sulle attività che si svolgono nel demanio marittimo e nel mare territoriale) e l'art. 40, comma 8 della **LR 5.2021**, in forza del quale sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative sul demanio marittimo per finalità turistico-ricreative e comunque diverse da quelle riservate allo Stato;
- il **Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione** (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), ed in particolare l'art. 59, comma 10;
- l'art. 107 del **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** (TUEL), che attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi la competenza in ordine agli atti di gestione, ivi comprese le ordinanze di natura non contingibile e urgente;
- il **TUEL** approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la disciplina generale dell'ordinamento degli enti locali;
- la **legge 7 agosto 1990, n. 241** e s.m.i., in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i. (Codice dell'Ambiente), per la disciplina in materia di gestione dei rifiuti;
- il **D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104** (Codice del processo amministrativo) e il **D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199**, ai fini dell'indicazione dei rimedi giurisdizionali avverso il presente atto;
- il **decreto sindacale** di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio competente in materia di demanio marittimo e igiene urbana.

CONSIDERATO CHE

- sussiste la necessità di **scongiurare interferenze con l'utenza e salvaguardare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza di persone e cose** durante l'esecuzione dei servizi di pulizia degli arenili;
- l'impiego di mezzi meccanici e di attrezzature per la raccolta e la rimozione dei rifiuti abbandonati e degli inerti presenti sull'arenile è incompatibile con la contestuale presenza di persone nelle aree operative, e comporta rischi specifici di investimento, urto e proiezione di materiali;
- il periodo di intervento nella fascia oraria **04:00 – 08:00** è stato individuato quale finestra temporale a minima fruizione dell'arenile, idonea a contemperare l'esigenza di igiene e pulizia dei luoghi con la fruizione turistico-balneare da parte della cittadinanza e dei visitatori;
- la giornata del **15 agosto 2026**, per la sua peculiare valenza turistica e per il picco storico di presenze, viene esclusa dagli interventi di pulizia meccanica dell'arenile e, conseguentemente, dall'interdizione al transito e alla sosta di cui al presente provvedimento;
- il presente atto ha natura di **ordinanza ordinaria di gestione del bene pubblico** e di regolazione temporanea del suo utilizzo, adottata dal Responsabile del Servizio ex art. 107 TUEL, e non integra una ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 o 54 TUEL;
- le misure disposte risultano proporzionate, necessarie e adeguate rispetto alla finalità pubblica perseguita, assicurando un elevato livello di tutela dell'igiene, del decoro e della sicurezza dei luoghi.

RITENUTO CHE

- occorre disciplinare, con il presente provvedimento, le modalità di svolgimento delle operazioni di pulizia degli arenili nelle fasce orarie di intervento, mediante interdizione temporanea del transito e della sosta di persone sulle spiagge interessate;
- è necessario formalizzare l'autorizzazione all'esecuzione dei servizi in favore della Società affidataria, definendo puntualmente gli obblighi e le prescrizioni tecnico-operative a suo carico;

- è necessario assicurare che le operazioni di pulizia siano svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006), nonché delle prescrizioni ambientali e paesaggistiche a tutela del bene demaniale marittimo;
- la competenza all'adozione del presente atto spetta al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto di gestione ordinaria del demanio marittimo comunale.

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. **CHE** a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **30/09/2026**, dalle **ore 04:00 alle ore 08:00**, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia, **con esclusione della giornata del 15 agosto**, è **interdetta al transito e alla sosta di persone** la spiaggia di **Acquamorta, Torregaveta e Miliscola**;
2. **CHE** l'interdizione di cui al precedente punto 1 opera limitatamente alle aree oggetto di intervento e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di pulizia meccanica dell'arenile, con obbligo, in capo all'esecutore, di delimitazione e segnalazione delle aree stesse;

AUTORIZZA

la Società **D.M. Technology S.r.l.**, con sede in Scafati (SA) alla Via Ferraris n. 128, C.F./P.IVA: 05880000657:

- ad effettuare le operazioni di pulizia della spiaggia di Acquamorta, nonché degli arenili di Torregaveta e Miliscola, nei limiti e con le modalità disciplinate dal vigente rapporto contrattuale con l'Ente e dal presente provvedimento;
- al rispetto delle vigenti norme di sicurezza e del D.Lgs. n. 81/2008, ottemperando a tutte le disposizioni e adottando tutte le misure necessarie ad evitare danni a persone e/o cose;
- a delimitare, durante il servizio, l'area interessata apponendo le specifiche segnalazioni previste dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo alla segnaletica di sicurezza e ai dispositivi di avviso al pubblico;
- a **NON** asportare, durante i lavori di pulizia dell'arenile, il materiale costituente il lido (sabbia, ghiaia e componenti naturali del litorale);
- a trasportare tutti i rifiuti asportati (cocci, vetri, legno, plastica, ecc.) in **impianto autorizzato**, nel rispetto della disciplina di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e della relativa tracciabilità documentale;
- al rispetto del **divieto di accumulo dei rifiuti asportati sull'arenile e/o su aree limitrofe**, con obbligo di immediato conferimento presso l'impianto di destinazione autorizzato;
- a garantire, al termine di ciascun turno di intervento, il ripristino delle condizioni di piena e sicura fruibilità dell'arenile in vista dell'apertura giornaliera al pubblico.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa al **Comando di Polizia Municipale** e al **Servizio Igiene Urbana**, ciascuno per gli atti di competenza, per la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
- che copia della presente sia notificata alla Società **D.M. Technology S.r.l.**, quale destinataria dell'autorizzazione, ai fini della sua piena conoscenza ed esecuzione;
- che il Comando di Polizia Municipale, in collaborazione con il Servizio Igiene Urbana e con il personale della Società affidataria, curi la vigilanza sulla corretta esecuzione del presente provvedimento e sull'adempimento degli obblighi di sicurezza, delimitazione e conferimento dei rifiuti;
- la trasmissione della presente ordinanza alla competente Autorità marittima per opportuna conoscenza.

RENDE NOTO

- *che la presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di una corretta informazione alla cittadinanza;*
- *che avverso il presente provvedimento è ammesso:*
 - *ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;*
 - *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;*
- *che la presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;*
- *che la presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Igiene Urbana per gli atti di competenza.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Michele Gioacchino Rosario**

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA